

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **78/1981** (ECLI:IT:COST:1981:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **05/03/1981**; Decisione del **03/04/1981**

Deposito del **26/05/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16070**

Atti decisi:

N. 78

ORDINANZA 3 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 26 maggio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n 151 del 3 giugno 1981

Pres AMADEI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 cod.

proc. pen. (obbligo di testimonianza - diritto di astensione) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1980 dal Pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di Cantore Romano, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che il pretore di Torino - con ordinanza emessa il 16 settembre 1980, nel procedimento penale a carico di Romano Cantore, imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. - ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del cod. proc. pen., "nella parte in cui non viene previsto il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale".

Considerato che sostanzialmente la stessa questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1 del 1981 e che non v'è prospettazione di nuovi profili od argomentazioni che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale", sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 1 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.